



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *«Riforma degli ordinamenti didattici universitari»*;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»*, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. a), e l'articolo 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, *«Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»*;
- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233), recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del d.m. 3 novembre 1999, n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, recante *«Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»*, e, in particolare, l'articolo 8;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6 recante «*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*»;
- VISTA il d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”, e in particolare l'art. 39, co. 5;
- VISTO il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*», e in particolare l'art. 16, co. 5;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*» e, in particolare l'art. 5, comma 4;
- VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2020 n. 27, e in particolare l'art. 101;
- VISTO il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, e in particolare l'articolo 1 comma 2, lett. p);
- VISTO il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e in particolare l'art. 1, co. 13;
- VISTO il d.P.C.M. 17 maggio 2020, «*Disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e in particolare l'art. 1, co. 1 lettere q) ed s);
- VISTA la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: “*progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.*” ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che :” 5.le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l'adozione di mascherine in tutte le fasi della prova” ;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, recante «*Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*»;
- VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria*» e in particolare l'art. 6, co. 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'art. 6-ter;
- VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «*Disposizioni in materia di professioni sanitarie*» e in particolare l'art. 4, co. 1;
- VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica*»;
- VISTI i decreti del Ministro della salute emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000 (pubblicati nella G. U.14 agosto 2000, n. 189, 16 agosto 2000, n. 190, 17 agosto 2000, n. 191 e 22 agosto 2000, n. 195), con cui, in base all'art. 4, co. 1, l. n. 42/1999 cit. si è provveduto all'individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di all'art.6 co.3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- VISTO il d.l. 12 novembre 2001, n. 402, recante «*Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario*», convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e in particolare l'art. 1, co. 10;
- VISTO il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2001 (pubblicato nella G.U. del 23 maggio 2001, n. 118), recante «*Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009 (pubblicato nella G.U. del 28 maggio 2009 n. 122), recante «*Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*»;
- NELLE MORE della pubblicazione delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2020-2021;
- CONSIDERATO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2020/2021;



Al Ministro dell' università e della ricerca

RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2020/2021, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

DECRETA

**Art. 1
(Disposizioni generali)**

1. Per l'anno accademico 2020/2021, l'ammissione dei candidati dei paesi UE, dei paesi non UE di cui all'art. 39, co. 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei paesi non UE residenti all'estero ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del d.m. n. 6/2019, citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

**Art. 2
(Accesso al corso di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie)**

1. Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:
 - coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, da almeno due anni alla data del presente decreto;
 - coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
 - coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.

**Art. 3
(Bando per la procedura di accesso)**

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
 - diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
 - titolo abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.



Al Ministro dell' università e della ricerca

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- scienze umane e sociali.

3. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;
- dieci quesiti per l'argomento di regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
- dieci quesiti per l'argomento di cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- dieci quesiti per l'argomento di scienze umane e sociali.

Art. 4

(punteggio della prova e dei titoli valutabili)

1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

- teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese; scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali per la **classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche** avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:

- punti 7;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:
- punti 6;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999:
- punti 5;

con gli eventuali altri titoli di cui al seguente elenco:

diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al d.P.R. n. 162/1982	punti 5
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 2
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 2

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le **classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione**, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:
- punti 7;
- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:
- punti 6;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999:
- punti 5;

con gli eventuali altri titoli di cui al seguente elenco:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 5
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4



Al Ministro dell' università e della ricerca

attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4
---	--

6. La graduatoria riservata ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università, secondo i criteri definiti dai commi precedenti.

7. Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, calcolato secondo i criteri sopra elencati, le università redigono, quindi, due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, co. 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e l'altra riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

8. In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, citate in premessa, le università assicurano, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l'adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali di cui alla normativa emergenziale citata in premessa.

Art. 5

(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, con disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi, facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.

3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

4. L'ateneo presso il quale il candidato si recherà per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1;

b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al d.m. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei possono



Al Ministro dell' università e della ricerca

consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita da strutture sanitarie locali o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

5. I candidati con invalidità, disabilità o con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di paesi UE e paesi non UE residenti all'estero, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata di un traduttore ufficiale o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 6

(Calendario della prova di ammissione)

1. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno **30 ottobre 2020** con inizio alle ore 11:00. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.

Art. 7

(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui al presente decreto destinati ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono ripartiti tra le università con successivi decreti.

2. Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva determinata dalle università.

Art. 8

(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza e l'imparzialità di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova.

3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.



Al Ministro dell' università e della ricerca

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi